


Sentenza n. 150/2009 A



REPUBBLICA ITALIANA

= ° =

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vito	MINERVA	Presidente
Dott. Davide	MORGANTE	Consigliere
Dott. Rocco	DI PASSIO	Consigliere
Dott.ssa Rita	LORETO	Consigliere
Dott. Piergiorgio	DELLA VENTURA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di appello, riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c., iscritti ai nn. 29023, 29037 e 29042 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente:

- 1) 1) dai sig.ri Giancarlo MANNOZZI, Gloria BERRETTI e Roberto SACCONI, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Campagnola, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Lutezia, n. 8 (giudizio iscritto al n. 29023);
- 2) 2) dal sig. Salvatore CARAI, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campagnola, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Lutezia, n. 8 (giudizio n. 29037);
- 3) 3) dal sig. Antonio DE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio

Campagnola, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Lutezia, n. 8 (giudizio n. 29042),

TUTTI AVVERSO

la sentenza n. 169/07 depositata in data 19.2.2007, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 20 gennaio 2009, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, il Vice Procuratore generale dr. Francesco d'Amaro, nonché l'avv. Antonio Campagnola per gli appellanti.

F A T T O

Con citazione del 9 ottobre 2003, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Lazio conveniva in giudizio vari amministratori e funzionari del Comune di Montalto di Castro, per sentirli condannare a risarcire all'ente amministrato un danno ammontante ad euro 389.144,17. Ciò in quanto essi avevano deliberato e liquidato, dal 1997 al 2001, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione di immobili di proprietà dell'Enel e locati dal Comune, che, in base ai contratti stipulati da quest'ultimo, avrebbero, invece, dovuto rimanere a carico, rispettivamente, degli inquilini cui gli immobili erano stati concessi dall'ente locale e del soggetto proprietario.

Riguardo ai presunti danni derivati dall'accollo, da parte del Comune delle spese di straordinaria manutenzione la Sezione Lazio, con sentenza parziale n. 875/2005 – confermata dalla sezione II d'appello con sentenza n. 139/2006, assolveva i convenuti. Con riferimento, invece, ai danni derivati dal pagamento delle spese di ordinaria manutenzione, il Collegio di primo grado, con la sentenza n. 169/2007, oggetto degli odierni appelli, ha condannato i sig.ri Sacconi, Carai, Manozzi e Berretti (amministratori *pro-tempore* del comune) al pagamento di euro 1.849,61 ciascuno, e l'arch. De Giovanni

(responsabile dell'Ufficio tecnico) al pagamento di euro 12.500,00.

= ° =

Avverso tale decisione si sono gravati i condannati, con distinti atti di appello, riportati in epigrafe. Gli interessati, in sostanza, deducono quanto segue:

- 1) La situazione di estrema indigenza degli assegnatari degli immobili giustificava la deroga alla disposizione contrattuale che voleva le spese in questione a carico di questi ultimi. Gli appellanti, in tal modo, deliberando o liquidando le spese in questione avrebbero perseguito un contingente fine sociale, rientrante, secondo quanto stabilito dall'art. 112 del D.lgs n. 267 del 2000, nell'ambito dei fini istituzionali del Comune. Le parti potevano, poi, in virtù dell'esercizio della comune autonomia privata, stabilire, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, un regolamento delle spese differente da quello indicato in contratto.
- 2) La genericità delle contestazioni sollevate nei confronti degli appellanti, l'assenza, in sentenza, di una precisazione dei criteri per la determinazione del danno imputabile e la mancata considerazione della diversa partecipazione causale degli appellanti al danno.
- 3) Una disparità di trattamento con altri soggetti assolti, in particolare nei confronti della responsabile del servizio lavori pubblici, assolta per mancanza di colpa grave.

= ° =

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, nelle quali evidenzia di non condividere le considerazioni degli appellanti.

In primo luogo, sostiene il PM che con le decisioni e le liquidazioni delle spese in questione gli appellanti non hanno in realtà perseguito un fine pubblico, ma concesso a determinati soggetti dei vantaggi non dovuti, a danno dell'ente amministrato. Infatti, sempre secondo il Requirente, nel caso di specie il fine sociale di concedere un beneficio a persone non abbienti è stato attuato con l'assegnazione in locazione degli immobili di cui

si discute a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato: e su tale scelta, consentita dalla legge, il Collegio di prime cure non ha effettuato alcun sindacato.

Ciò che è stato negativamente valutato dalla prima sentenza (correttamente, secondo la Procura) è l'irragionevole ed illegittima decisione dei titolari degli organi politici e burocratici, di non rispettare una clausola contrattuale inserita dalle parti nei contratti di locazione; clausola che, peraltro, sarebbe tipica della normale disciplina dei rapporti in questione.

Ricorda poi il Procuratore, a proposito del divieto, posto al giudice contabile dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, di sindacare nel merito le scelte discrezionali, che la giurisprudenza pacificamente riconosce la possibilità di verificare la conformità a legge dell'attività amministrativa, compresa la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente e la razionalità ed economicità delle stesse (cita Cass. sez. un., n. 14488 del 29/9/2003 e n. 7024 del 2006 e, per la giurisprudenza contabile, sez. I centrale n. 322 del 1999; sez. III centrale n. 117, n.122 del 2000, n. 1224, n. 9 e n. 2 del 2003; sez. II centrale n. 40 del 2000, sez. Lazio n. 2205 del 2002, sez. III centrale n. 3 e n. 30 del 2004). Restando in tali limiti, prosegue il PM, il primo giudice non ha sindacato l'opportunità o la convenienza delle decisioni di cui si discute, ma la contrarietà delle stesse ad una chiara previsione contrattuale.

Inoltre, ad avviso della Procura le decisioni del Comune di accollarsi le spese in esame non sono state affatto una risposta a situazioni contingenti, ma sono state poste in essere, in modo automatico, per anni, senza operare alcuna valutazione dei casi concreti che potessero, eventualmente, giustificarle: un'eventuale modifica alla pattuizione in esame andava motivata ed inserita in modo espresso nei contratti e non applicata di fatto in modo del tutto indifferenziato.

Circa il presunto carattere generico degli addebiti effettuati a carico degli appellanti

dal primo giudice, il Requirente evidenzia, riguardo ai componenti della Giunta municipale, che il comportamento contestato appare chiaro, poichè attiene alla partecipazione, con voto favorevole, alle delibere con le quali sono stati approvati i lavori di ordinaria amministrazione; lo stesso importo del danno scaturito da tali decisioni costituirebbe il parametro per la quantificazione di quello addebitato. Non risulta poi, al PM, un differente apporto eziologico alla causazione del danno stesso, che potesse giustificare una diversa ripartizione della condanna tra i coobbligati, i quali hanno partecipato all'adozione delle stesse delibere.

Anche il comportamento illecito dell'appellante arch. De Giovanni sarebbe stato precisamente individuato dal primo Giudice, nell'aver egli, per un non breve lasso di tempo, liquidato le spese in questione, senza far rilevare agli organi politici dell'ente, come era suo obbligo di servizio (sempre secondo il PM), l'evidente illegittimità delle delibere di autorizzazione dei lavori in questione. Il Collegio, poi, nell'addebitare il danno al convenuto – fa notare il Procuratore - ha tenuto conto delle sole liquidazioni sottoscritte dall'appellante ed aventi ad oggetto le spese di ordinaria manutenzione, riferite agli immobili in questione.

Per quanto riguarda infine la dedotta disparità di trattamento, precisa il Requirente che gli altri due componenti della Giunta (Rienzi e Saitto) non avevano partecipato all'adozione delle delibere in questione. Parimenti, la funzionaria responsabile del settore lavori pubblici (oltre che, *ad interim*, dell'ufficio tecnico) non avrebbe concorso all'adozione di nessuna delle determinazioni di spesa in questione.

In definitiva, il Procuratore generale chiede che questa Sezione giurisdizionale centrale d'appello voglia:

- □ in via principale, respingere i gravami e condannare gli appellanti anche alle spese del doppio grado;

- □ in subordine, nella denegata ipotesi di proscioglimento per mancanza di colpa grave, disporre la compensazione delle spese;
- □ in via ulteriormente gradata, in caso di proscioglimento per altra causa, disporre la liquidazione delle spese di giudizio e legali, anche nel caso di mancata produzione della nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c..

= ° =

All'udienza dibattimentale odierna, ha preso per primo la parola l'avv. Campagnola, per chiedere l'accoglimento degli appelli. In particolare, il legale ribadisce la piena legittimità delle spese effettuate per quegli interventi di ordinaria manutenzione, richiamando i principi di cui alla L. n. 172/1992 e alla L.R. n. 2/2004; dette spese, peraltro, venivano incontro a situazioni di effettiva difficoltà degli inquilini, attestata dalle stesse graduatorie economiche utilizzate per l'assegnazione degli alloggi. Si è trattato, in sostanza, di un supporto ulteriore a persone già indigenti. L'arch. De Giovanni, poi, si limitò a dare esecuzione alle delibere, né avrebbe potuto esimersi dal farlo.

Il PM chiede invece la conferma della prima sentenza, facendo rilevare che le spese in questione sarebbero dovute restare a carico dei conduttori degli alloggi; le stesse normative richiamate dalla difesa riguardano l'assegnazione degli alloggi di pertinenza pubblica, non già le spese ulteriori, le quali vennero deliberate in via generalizzata per tutti e per ben cinque anni, senza alcun effettivo esame circa le situazioni di reale bisogno. Respinge anche la censura relativa alla disparità di trattamento tra i convenuti, dal momento che le persone poi assolte non presero parte alle deliberazioni o ai provvedimenti di esecuzione.

DIRITTO

1. In rito, si dispone la riunione degli odierni appelli, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Nel merito, si ricorda brevemente che gli odierni appellanti hanno contestato la condanna a loro carico deducendo, in primo luogo, la piena legittimità delle deliberazioni adottate, data la situazione di estrema indigenza degli assegnatari degli immobili, che giustificava la deroga alla disposizione contrattuale che voleva le spese di manutenzione a carico di questi ultimi; dette deliberazioni quindi avrebbero perseguito un fine sociale, rientrando nell'ambito dei fini istituzionali del Comune (art. 112 D.lgs n. 267/2000). Viene poi lamentata la genericità della sentenza, che non specifica i criteri per la determinazione del danno imputabile e non considera la diversa partecipazione causale degli appellanti al danno. Infine, viene dedotta una disparità di trattamento con altri soggetti assolti, in particolare il responsabile del servizio lavori pubblici.

Ciò posto, le censure delle parti appellanti si appalesano infondate e devono essere respinte, con conseguente piena conferma delle statuizioni dell'impugnata sentenza.

3. Va decisamente rigettata, innanzi tutto, la pretesa degli appellanti di far ritenere come legittime le spese deliberate nell'occasione e leciti i relativi comportamenti.

Ed invero, non possono esservi dubbi circa la totale contrarietà, con le norme vigenti, delle decisioni assunte, le quali hanno perciò determinato un ingiusto nocumento economico per l'ente locale amministrato.

3.1. Va premesso, in linea generale, che la materia è regolata dall'art. 9 della legge 27.7.1978, n. 392 (c.d. legge sull'equo canone), il quale dispone, al primo comma: *“Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”*.

Ai sensi poi dell'art. 1576 del c.c. (*“Mantenimento della cosa in buono stato locativo”*), *“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie,*

eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore". Circa il concetto di "piccola riparazione", dispone l'art. 1609 ("*Piccole riparazioni a carico dell'inquilino*") che: "[1] *Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. [2] Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali*". Da ultimo, si riporta il testo dell'art. 1621 ("*Riparazioni*"): "*Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario*".

Insomma, i lavori rientranti nel concetto di ordinaria manutenzione (per esempio un rubinetto che perde, la corda dell'avvolgibile logorata, la sostituzione della resistenza elettrica dello scaldabagno, etc.) competono normalmente all'inquilino, ai sensi dell'art. 1576 del c.c., mentre il locatore (che deve provvedere al mantenimento della cosa locata in buono stato conservativo secondo l'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento all'inquilino), è tenuto alle relative, necessarie riparazioni. Tutto ciò, come specificato dalle norme sopra riportate, salvo espressa, diversa pattuizione tra i contraenti.

Nel caso specifico, va poi rilevata l'estrema chiarezza dei contratti in questione. Per gli alloggi di proprietà comunale, l'art. 3 del contratto disponeva "*L'unità immobiliare è concessa in uso precario per esigenze di natura transitoria ed eccezionali per essere destinata ad abitazione ... Il concessionario non avrà diritto a compensi per eventuali miglioramenti o addizioni eventualmente apportati alle unità concesse in uso*". Ancor più esplicito era il successivo art. 4: "*Resta espressamente inteso dalle parti che essendo il comune addivenuto alla stipulazione del presente atto solo per venire incontro alle eccezionali e transitorie esigenze del concessionario, non potrà, in nessun caso, essere tenuto ad effettuare alcun tipo di intervento di manutenzione straordinaria ... Rimane inoltre inteso che la manutenzione ordinaria resta ad esclusivo carico del concessionario*

con particolare riguardo a quelle relative agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e soffitti, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e rivestimento”.

Del tutto analoghe erano le clausole contrattuali relative agli immobili ENEL.

Gli inquilini concessionari, pertanto, erano tenuti, quale parziale onere concessorio, ad accollarsi tutte le spese di manutenzione e riparazione, perfino quelle straordinarie (che in questa sede, peraltro, non vengono in rilievo). Ma, in ogni caso, nessun dubbio poteva sorgere in ordine alle spese di ordinaria manutenzione, per le quali – oltre alle norme di carattere generale – era esplicita la relativa disposizione contrattuale.

Appare, di conseguenza, imperdonabile e scriteriato, sotto tutti i profili, l'atteggiamento del comune che, senza giustificazione (e senza spiegazione) alcuna, quelle spese si è accollato, per anni e per tutti gli immobili.

A nulla vale invocare l'autonomia contrattuale, la quale (secondo gli appellanti) consentirebbe una successiva modifica delle clausole pattizie: qui non risulta essere mai intervenuta alcuna innovazione dei precedenti accordi, né emergono fatti nuovi, che possano aver determinato il comune a pagare spese non previste contrattualmente; semplicemente, l'ente si è - di fatto - accollato un onere improprio, senza minimamente considerare quanto previsto dai contratti stipulati e senza esplicitarne i motivi.

3.2. Né potrebbe avere rilievo alcuno il richiamo, pure operato dalle difese, alle disposizioni di cui articolo 112 del D.Lgs. n. 267/2000.

Recita la su detta norma: “[1.] *Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.* [2.] *I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.* [3.] *Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo*

30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi”.

Orbene - anche a voler prescindere dalla circostanza che il riferimento a tale disposizione è del tutto improprio, riguardando essa la disciplina dei servizi pubblici locali organizzati in forma imprenditoriale (es. la produzione e gestione di beni e servizi di rilevante utilità sociale, i trasporti di interesse locale, etc.) - nessuno in realtà ha mai dubitato del pieno diritto (anzi, dovere) degli enti locali di farsi carico delle situazioni di disagio economico e sociale dei cittadini: non questo Giudice, ma neppure il PM regionale o la Sezione territoriale.

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, non rilevano nella presente vicenda le normative (legge n. 179/1992 e L.R. n. 2/2004) riguardanti l'assegnazione degli alloggi pubblici – in ordine alla quale, si ripete, nessun rilievo è mai stato mosso agli interessati - e che non attengono alla ripartizione delle spese accessorie.

3.3. La questione è tutt'altra, e riguarda la necessità, in tutti questi casi, di operare in regime di trasparenza e correttezza gestionale, perché sia chiaro (e risulti tale anche all'esterno) che l'ente pubblico è intervenuto, nell'ambito delle sue prerogative, per soddisfare bisogni effettivi e nei confronti di cittadini realmente meritevoli. In altri termini, ciò che si è imputato agli odierni appellanti non è certo – come essi sembrerebbero non comprendere – la determinazione di aiutare famiglie bisognose, ma l'aver deliberato spese indiscriminate, per anni e a favore di tutti gli inquilini, senza distinzioni e (sopra tutto) senza ragione: in totale dispregio dei contratti stipulati e in carenza di ogni seppur minima istruttoria al riguardo (la quale non risulta da alcuna documentazione, né è stato altrimenti dimostrato sia stata effettivamente svolta).

Appare perfino banale, in proposito, ricordare che le norme fondamentali e generalissime alle quali da sempre deve essere informata l'attività di tutte pubbliche amministrazioni – a prescindere dalla stessa tipologia dei provvedimenti che si adottano –

prevedono l'assoluto rispetto, da parte degli operatori, dei principi di legalità, di imparzialità e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; canoni basilari successivamente, come pure ampiamente noto, precisati e fissati con la legge n. 241/1990 e succ. mod., recante, appunto, norme generali sull'attività amministrativa (v., in particolare, gli artt. 1 e 29). Tale normativa, non a caso nota come "*legge sulla trasparenza*", specifica e riassume i su detti principi costituzionali in quello appunto di trasparenza, intesa come immediata e agevole controllabilità di tutti i momenti e passaggi in cui si esplica l'operato di una p.a., onde garantirne e favorirne lo svolgimento proficuo e imparziale (Corte dei conti, Sezione I app., 9.1.2008, n. 14).

Orbene, è evidente che in tutta la complessiva vicenda ora all'esame del Collegio, l'amministrazione comunale non ha minimamente agito in osservanza delle regole sulla trasparenza e sulla correttezza dell'azione amministrativa: non risulta essere stata effettuata alcuna valutazione circa la sussistenza degli elementi oggettivi e dei requisiti soggettivi per procedere ad una rinegoziazione dei contratti già stipulati e in vigore (le cui clausole, quindi, erano state accettate dagli inquilini); non risulta alcuna istanza di conduttori, tesa a venire incontro alle spese di manutenzione; non è dato sapere in cosa sia cambiata, dopo la stipula dei contratti, la situazione complessiva, tanto da indurre il comune ad accollarsi tutte le spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutti gli immobili senza distinzione e per un lasso di tempo tanto lungo. Insomma, non si sa perché siano stati disattesi tutti i contratti e si siano pagate "a pioggia" tutte le spese di manutenzione, non solo straordinaria, ma – per quel che qui interessa, e tanto più grave – anche ordinaria.

Non si può, dunque, non concordare con il primo Giudice, laddove ha ritenuto illegittime tali spese, e caratterizzato da colpa grave il relativo comportamento degli amministratori, a fronte (appunto) di clausole contrattuali e norme di legge tanto chiare in

senso contrario.

3.4. Infondati appaiono poi i riferimenti ad una pretesa insindacabilità delle scelte compiute dagli amministratori, sulla scorta dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 639, il quale prevede che *"... la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata agli atti ed alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"*.

In realtà, come chiarito ampiamente dalla giurisprudenza contabile, l'insindacabilità delle scelte amministrative, di cui alla norma appena ricordata, non esclude la verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere discrezionale; verifica che si avvale di parametri esterni (quali la competenza, il termine e la materia) ed interni (rapporto fra fine istituzionale e fine concreto; congruità e proporzionalità delle scelte; principi di razionalità, imparzialità e buona amministrazione): Corte dei conti, Sezione II app., 27.5.1999, n. 162. In altri termini, il merito (insindacabile) rappresenta la sfera libera dell'azione amministrativa discrezionale, ossia l'ambito nel quale la stessa, solo dopo che siano stati rispettati i parametri e limiti anzidetti, può svolgersi senza essere soggetta al sindacato del giudice (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 17.11.2003, n. 1224). I su detti principi sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha avuto modo di precisare (sentenza 29.1.2001, n. 33) che *"... la Corte dei Conti ... può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità ..."*; nello stesso senso, v. SS.UU., 6.5.2003, n. 6851 e 17.12.2003, n. 19356.

Proprio sulla scorta dei canoni generali innanzi esposti, la giurisprudenza contabile ha ulteriormente precisato che l'insindacabilità delle scelte discrezionali deve essere esclusa, laddove il comportamento contestato si ponga *contra legem* (v. Corte dei Conti, Sezione III app., 16 dicembre 2003, n. 569 e Cassazione, SS.UU., 22.12.2003, n. 19661).

Il che è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale gli interessati, anche per tale motivo, non potrebbero invocare l'esimente della (presunta) insindacabilità di scelte che - oltre ad essere di per sé perfettamente valutabili dal Giudice contabile - si ponevano comunque in contrasto con le norme di legge in tema di riparto delle spese di manutenzione degli immobili e con le stesse disposizioni dei relativi contratti sottoscritti.

4. Né sarebbe possibile giungere a diversa valutazione sulla base delle altre censure avanzate dagli appellanti all'impugnata decisione.

Non viene in alcun modo condivisa la censura di eccessiva genericità della sentenza, sotto il profilo della mancanza di criteri per la determinazione del danno imputabile e dell'omessa considerazione della diversa partecipazione causale dei convenuti al danno: va rilevato, anzi, come la Sezione territoriale abbia tenuto ampiamente conto – perfino generosamente – delle ragioni dei convenuti in giudizio, tanto che, con una prima sentenza parziale (n. 875/2005), escluse il danno – pure ipotizzato dalla Procura territoriale - correlato con gli oneri di straordinaria manutenzione, ritenendo non si sia trattato di “... *una scelta abnorme e totalmente irragionevole*”. La stessa decisione finale, qui appellata, per gli stessi oneri di manutenzione ordinaria ha ridotto sensibilmente l'importo delle richieste della Procura attrice, dimostrando quindi notevole considerazione per le posizioni dei convenuti e distinguendo gli specifici apporti causali, con puntuale e coerente motivazione sul punto: v., in particolare, le pagg. 17, 18 e 19 della sentenza appellata.

Allo stesso modo, non hanno pregio le deduzioni relative ad una pretesa disparità di

trattamento tra coobbligati. Non è infatti censurabile l'assoluzione degli amministratori sigg.ri Renzi e Saitto, i quali non parteciparono alle sedute in cui vennero assunte le deliberazioni di spesa illegittime (dunque è evidente la loro mancanza di responsabilità); ugualmente corretta si appalesa l'assoluzione della dr.ssa Pasqualini, responsabile del settore LL.PP., che non risulta avere concorso all'adozione di alcuna delle contestate determine dirigenziali di spesa.

5. Da tutto quanto innanzi esposto, non può che derivare la piena conferma delle statuizioni di condanna del primo Giudice, secondo la quantificazione di danno e nei limiti di responsabilità ivi indicati, anche per quanto attiene alle spese del giudizio, con rigetto degli appelli proposti.

Le spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, seguono da ultimo la soccombenza e sono poste, in via solidale, a carico degli appellanti.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,

RESPINGE

gli appelli proposti, con conseguente conferma delle statuizioni dell'impugnata sentenza;

CONDANNA

gli appellanti, in solido ed in parti uguali, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato; spese che, all'atto della presente decisione, sono liquidate in € 105,82

(€ centocinque/82).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2009.

L'ESTENSORE

(f.to Piergiorgio Della Ventura)

IL PRESIDENTE

(f.to Vito Minerva)

Depositata in Segreteria

il .11/03/2009.....

Il Dirigente

f.to Maria Fioramonti